

## **DELIBERA N. 198/10/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI 4") PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 2.2 LETT. B) E 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROCEDIMENTO 2137/SM).**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 15 aprile 2010, n. Cont. 63/10/DICAM/ N° Proc. 2137/SM, notificato in data 21 aprile 2010, con il quale è stata contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva "Rai 4", la violazione dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 2 settembre 2009, in fascia oraria di televisione per tutti, in particolare dalle ore 14:02 alle ore 15:32, il film “Fuori di testa”;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa del 5 maggio 2010, protocollate al n. 0028404 in data 7 maggio 2010 - precisate in sede di audizione svolta in data 8 luglio 2010, a seguito dell’accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuate in data 28 maggio 2010 - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-la notevole tardività con la quale l’Autorità ha notificato la contestazione avvenuta soltanto in data 21 aprile 2010. A questo proposito la Rai fa presente che il film “Fuori di testa” è stato trasmesso in data 8 settembre 2009 e che peraltro era già stato oggetto di sanzione da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con delibera del 3 dicembre 2009;

-il film in questione, un classico del teen movie anni ’80, è stato inserito nel National Film Registry del Congresso degli Stati Uniti e rappresenta i temi e le problematiche tipiche dell’età adolescenziale; non reca alcun divieto di visione da parte dei minori di 14 o 18 anni; inoltre, le scene contestate dall’Autorità non risultano gratuite o volgari, non mostrano immagini di parti intime o nudi integrali e appaiono funzionalmente collegate allo sviluppo della trama e, comunque, sono connotate dal registro ironico che caratterizza l’intera commedia; non può dirsi, in definitiva, che l’elemento sessuale sia eccessivo o strumentalizzato, anzi la pellicola non è priva di una evidente critica sulla banalizzazione dei rapporti sentimentali e risulta fruibile dal pubblico di ogni età;

-in ogni caso il film è stato trasmesso in fascia oraria di televisione per tutti, ossia in fascia non protetta e l’emittente, dopo attenta valutazione, ha ritenuto che la trasmissione del film non dovesse essere accompagnata da alcun sistema di segnalazione, tenuto conto che nell’ambito della fascia oraria di televisione per tutti si presume che i minori siano in visione con l’assistenza degli adulti; inoltre la moltiplicazione dei canali, resa possibile proprio dalla tecnologia digitale, dovrebbe consentire alle emittenti una maggiore flessibilità nella scelta dei contenuti da trasmettere nella fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”, per tener conto delle esigenze degli spettatori di tutte le età, come previsto dall’articolo 2.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori;

-all’epoca dei fatti contestati (2 settembre 2009) il passaggio alla tecnica trasmissiva digitale era ancora alle fasi iniziali e, pertanto, essendo la copertura del segnale digitale terrestre ancora molto limitata, le probabilità che i minori abbiano assistito al film mandato in onda sulla nuova emittente Rai 4 erano estremamente ridotte; tanto dovrebbe essere tenuto presente nel valutare l’applicazione a un canale sperimentale di norme sanzionatorie formulate con riferimento ai canali televisivi tradizionali;

-da ultimo, la Rai nel giorno e nell’ora di trasmissione del film contestato ha garantito, in ottemperanza all’articolo 2.2. lett c) del Codice, valide alternative di programmazione adatte anche al pubblico di minori mandate in onda su altri canali gestiti dalla stessa Concessionaria;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

-l'Autorità ha rigorosamente rispettato i termini previsti dalla legge per la notifica delle contestazioni relative alle violazioni delle norme poste a tutela dei minori; infatti, l'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 individua come limite di notifica il termine di novanta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. In particolare, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata – dalla stessa Autorità - la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Ai fini dell'accertamento si è reso necessario l'espletamento, anche attraverso l'esame degli atti e l'analisi del contenuto della videoregistrazione trasmessa dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, di attività intesa sia alla precisa individuazione della violazione contestata, sia alla qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici, attività conclusa in data 19 marzo 2010 (data di redazione del verbale di accertamento), ovvero in un arco di tempo ragionevole, stante la data di ricezione da parte dell'Autorità della risoluzione del Comitato (23 dicembre 2009). A questo riguardo, si osserva che la notifica del relativo atto di contestazione n. Cont. 63/10/DICAM/ N° Proc. 2137/SM, avviata dall'Autorità in data 15 aprile 2010, si è perfezionata con la ricezione da parte della società esercente l'emittente in data (21 aprile 2010), data evidentemente anteriore al 90° giorno dalla data di accertamento;

-il film è ambientato in un liceo del Sud della California e vede come protagonisti alcuni studenti di sesso maschile e femminile; la pellicola, se pur incentrata su problematiche tipiche di fasce adolescenziali, presenta comunque un linguaggio scurrile e contenuti a carattere sessuale che, se pur non ritenuti di natura pornografica (anche alla luce della constatazione dell'assenza sia di esibizione di organi genitali, sia di rappresentazioni connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo), risultano non idonei alla visione da parte di un pubblico minorile, quali scene in cui una adolescente insegna alla sua amica come fare sesso orale e ripetute scene con espliciti riferimenti alla sfera sessuale ivi compresa quella ritraente ragazzo intento a pratica onanistica; il registro ironico, prospettato dall'emittente, non risulta altresì idoneo a stemperare le criticità delle scene rilevate, caratterizzate peraltro da un alto livello di verosimiglianza;

-il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in onda in fascia oraria di televisione senza adozione di avvertenze o di sistemi di segnalazione, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato di applicazione del Codice media e minori; né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva

del film il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del *medium* attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato (in questo caso televisione e non cinema) e del suo grado di accessibilità; tale valutazione spetta in ultima analisi all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste;

-il combinato disposto dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le emittenti a adottare sistemi di segnalazione dei programmi, mandati in onda prima delle ore 22:30, ovvero in fascia oraria c.d. di televisione per tutti, in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico di minori e a avvisare i telespettatori, con congruo anticipo e comunque dopo ogni interruzione, ogniqualvolta la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli e a utilizzare con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica;

-il fatto che su altri canali del digitale terrestre sia stata mandata in onda programmazione interamente dedicata ai minori su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda su Rai4 di programmi in violazione delle norme, tenuto altresì conto che il programma non è stato accompagnato da alcuna segnaletica o avvertenza;

RITENUTO altresì di tener conto, ai fini della determinazione della sanzione, del fatto che il fatto che all'epoca dei fatti contestati il passaggio alla tecnica trasmissiva digitale era ancora alle fasi iniziali e, pertanto, essendo la copertura del segnale digitale terrestre ancora molto limitata, le probabilità che i minori abbiano assistito al film mandato in onda sulla nuova emittente Rai 4 erano estremamente ridotte;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 2 settembre 2009, in fascia oraria di televisione per tutti, in particolare dalle ore 14:02 alle ore 15:32, del film "Fuori di testa" integri la violazione dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa, pur considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori, deve ritenersi attenuata dalla ridotta audience del canale all'epoca della trasmissione;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna accortezza, quali per es. adozione di avvertenze o sistemi di segnaletica o messa in onda in fascia oraria notturna, anche se occorre tener conto che la bassa copertura del segnale digitale terrestre all'epoca dei fatti possa aver ridotto le probabilità che i minori abbiano effettivamente assistito al film trasmesso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai Due", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai 4", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dei paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, , o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 198/10/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 198/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
il SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola